COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 780

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura; per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

PAG.

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797) 780

PRESIDENTE 780, 782, 786, 787, 790, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 801, 802, 803, 805, 807, 808, 809

BIAGGI FRANCANTONIO . . 784, 789, 801, 808

BIAGGI NULLO 785, 789

BOTTA 795, 796

DELLA BRIOTTA 783, 786, 797, 805

DOSI 809

HELFER 786, 790

MALFATTI FRANCESCO 784, 786, 787, 789, 790, 793, 794, 795, 800, 801, 807, 808

MERENDA, *Relatore* . . 785, 786, 787, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809

MUSSA IVALDI 803, 804, 809

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . 780, 783, 785, 786, 787, 790, 793, 794, 795, 797, 800, 801, 802, 803, 805, 807

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

PAG.

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) 809

PRESIDENTE 809, 810

BALDANI GUERRA, *Relatore* 810

MUSSA IVALDI 810

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 810

Votazione segreta:

PRESIDENTE 810

La seduta comincia alle 10,55.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadeo Aldo e Scarlato.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274); Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399); Botta e Demarchi: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: n. 274, d'iniziativa dell'onorevole Cetrullo, concernente l'abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura; n. 1003, d'iniziativa degli onorevoli Dosi e Biaggi Nullo, relativa a norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; n. 1315, d'iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne, sull'interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale; n. 1343, d'iniziativa degli onorevoli Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino, che prevede norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; n. 1399, d'iniziativa degli onorevoli Cervone, Barba e Buffone, concernente norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; n. 1797, di iniziativa degli onorevoli Botta e Demarchi, sull'integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la scorsa seduta fu sospesa allorché avremmo dovuto ascoltare la replica dell'onorevole Sottosegretario agli intervenuti nella discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il tormentato *iter*, davanti la XII Commissione permanente della Camera, delle proposte di legge n. 274, 1003, 1315, 1343, 1399 e 1797, concernenti il personale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è arrivato al terzo testo unificato proposto e predisposto dal Relatore Merenda.

In verità sembrava che il testo unificato n. 2 a suo tempo predisposto avesse potuto trovare facile e unanime accoglimento, se non fosse intervenuto il parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. Con tale documento in sostanza, la I Commissione ha dato parere fa-

vorevole al testo unificato n. 2 a determinate precise condizioni e cioè:

1) ha chiesto la soppressione degli articoli 16 e 17 del predetto testo unificato in base alla considerazione che la materia, relativa ai diritti casuali, esulava dall'oggetto specifico della legge, affermando inoltre che l'esistenza di diritti casuali mal si concilia con il concetto costituzionale della retribuzione del lavoro, che deve essere rappresentata da uno stipendio mensile adeguato, senza scomponenti eterogenee, come quella rappresentata dalla introduzione dei diritti casuali;

2) che vengano salvaguardate, con la legge, le norme legislative e amministrative emanate o emananti dalle Regioni a statuto speciale nella specifica materia trattata;

3) che, in analogia a quanto avviene per i comuni e le province, potrebbe istituirsi il ruolo statale dei soli Segretari generali delle Camere di commercio;

4) e, di conseguenza, potrebbe prevedersi un ruolo camerale con possibilità di carriera fino al grado immediatamente inferiore a quello di Segretario generale, di ruolo statale;

5) che vengano, in ogni caso, salvaguardati, con norme transitorie, i diritti degli attuali Segretari generali statali ed i diritti acquisiti dei Segretari generali in atto non statali.

A seguito di tale parere, il Relatore ha ritenuto di fare ossequio alle direttive stabilite dalla Commissione Affari costituzionali, riunendo in un nuovo testo unificato (n. 3) le norme del vecchio testo, ridotte, eliminate o modificate in relazione al predetto parere e, di conseguenza, sono stati soppressi gli articoli 16 e 17 del testo n. 2.

Inoltre all'articolo 14 si riconosce la competenza delle Regioni a statuto speciale per la materia trattata nel testo unificato in esame.

Con l'articolo 2 si istituisce il ruolo statale dei Segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata al nuovo testo unificato, con specifico riferimento anche alle norme riguardanti lo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali. E proprio per tener distinti i ruoli camerali da quelli statali si stabilisce come norma di carattere generale che i posti che si renderanno vacanti nel ruolo di cui alla tabella *A* saranno coperti mediante concorso per titoli, cui potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di Capo servizio.

Indubbiamente lo scoglio maggiore è rappresentato dalla prima formazione del ruolo statale dei Segretari generali, né la Commissione Affari costituzionali ha potuto fornire utili indicazioni ed a questo fine si è tentato, da parte del Relatore, di escogitare tutti i mezzi per consentire la prima formazione del ruolo statale mediante la graduale immissione dei funzionari più preparati ed invero le indicazioni circa i concorsi da effettuarsi di volta in volta sono riferite alla procedura futura e permanente, che è successiva alla prima formazione del ruolo.

A questo fine, nella prima applicazione della legge tale ruolo dovrebbe essere formato in base alle disposizioni dell'articolo 10 del testo unificato in esame e consentire la istituzione di una tabella *C* integrativa della tabella *A* con carattere esclusivamente « strumentale e provvisorio ».

Tale tabella *C* dovrebbe comprendere le qualifiche corrispondenti ai due coefficienti immediatamente inferiori a quello di Segretario generale e deve avere la funzione, limitata nel tempo, di convogliare nel ruolo statale dei Segretari generali il personale delle carriere direttive delle Camere di commercio e degli UPICA con qualifiche corrispondenti a quelle delle tabelle *A* e *C*.

Tale soluzione, non in contrasto con il parere della I Commissione permanente, dovrebbe consentire da un lato di formare il ruolo statale per i Segretari generali e dall'altro, nella prima applicazione della legge, la partecipazione a tale ruolo del personale più qualificato sia delle Camere di commercio sia degli UPICA.

A rendere funzionale ed articolata la legge si prevede la istituzione (articolo 3, tabella *B*), nel ruolo direttivo camerale, della qualifica di Vicesegretario generale che rappresentando il vertice della carriera consentirebbe un generale miglioramento di tutte le carriere dei ruoli camerali. Il Vicesegretario generale avrebbe soprattutto la funzione di espletare una stretta collaborazione con il Segretario generale e di sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento.

Per tale qualifica è stato previsto un coefficiente intermedio (600) fra quello di Segretario (670) e quello dei Capi servizio (500) che è già compreso nel ruolo della carriera direttiva camerale.

Di conseguenza tutto il personale (carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria) ottiene uno scatto in avanti del coefficiente.

Con questa strutturazione il ruolo statale dei Segretari generali viene alimentato nella

prima applicazione della legge dai ruoli della tabella *C* provvisoria e, in via permanente, dai Vice segretari e dai Capi servizio dei ruoli camerali.

Indubbiamente è degno di lode lo sforzo compiuto dal Relatore Merenda per presentare un nuovo testo unificato in armonia con il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

In linea generale il testo predisposto potrebbe ottenere il parere favorevole del Governo sempre che si riesca a modificare opportunamente la portata e la sostanza degli articoli 10 e 11 del testo, in modo da poter consentire, pur lasciando integro e separato il ruolo statale degli UPICA da quello dei camerali, una più idonea strutturazione dei quadri direttivi e un graduale assorbimento dei funzionari degli UPICA. Ciò soprattutto al fine di ridimensionare questo ruolo senza ricorrere al nuovo provvedimento legislativo e senza soprattutto gravare di eventuali futuri oneri le Camere di commercio.

È per questo motivo che accettando lo spirito del testo unificato n. 3, mi permetto di sottoporre a nome del Governo all'esame della Commissione alcuni emendamenti che mi auguro possano trovare, con il consenso del Relatore, quello degli onorevoli Commissari.

Trascurando in questa sede di soffermarmi sugli emendamenti di minore rilievo e dei quali parlerò quando verranno discussi i singoli articoli della legge, mette conto fare rilevare che sembrerebbe opportuno introdurre nella norma di carattere generale, di cui al secondo comma dell'articolo 2, la possibilità di fare partecipare ai concorsi oltre che i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali anche quelli degli UPICA.

Di conseguenza vanno modificate anche alcune norme successive in armonia con lo emendamento di cui all'articolo 2.

Potrebbe così essere disposta all'articolo 6 la iscrizione al Monte Pensioni anche del personale dei ruoli UPICA.

Ma soprattutto importante è la nuova formulazione degli articoli 10, 11 e 12 che mi onoro sottoporre all'approvazione della Commissione. Formulazione che modificando la impostazione del Relatore consente di tenere conto della realtà in cui si trovano attualmente le Camere di commercio e gli Uffici provinciali industria, commercio e agricoltura, in modo da consentire, nella prima attuazione della legge, l'ingresso nella tabella *A* dei funzionari più qualificati sia delle carriere direttive delle Camere sia degli Uffici provinciali industria, commercio e agricoltura in modo da permettere l'espletamento delle funzioni di Segretario generale a tutti quei funzionari che, per esperienza e per qualifica raggiunta, hanno già dato prova di meritevoli attitudini.

Con norme particolari e di dettaglio si prevedono perciò le modalità attraverso cui il ruolo statale dei segretari generali debba enuclearsi dal contesto della situazione attuale, assicurando la necessaria garanzia di stabilità a quel personale degli UPICA che ha già dato, nella direzione degli Enti camerali, sicura prova di capacità e di esperienza. Ciò in armonia al parere della I Commissione che vuole salvaguardati i diritti degli attuali segretari generali statali e non statali.

Detto questo, signor Presidente, mi permetto presentare alcuni ulteriori emendamenti migliorativi della forma. Ritengo di poterlo ancora fare essendo essi già conosciuti nella loro sostanza.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo adesso all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1 nel testo unificato predisposto dal Relatore:

ART. 1.

« Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, Belluno, Benevento, Caltanissetta, Enna, Gorizia, Grosseto, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pescara e Viterbo, già appartenenti alla seconda classe in base alla legge 25 maggio 1962, n. 544 ed al decreto interministeriale 12 febbraio 1963, sono trasferite alla prima classe ».

Il rappresentante del Governo ha proposto la seguente formulazione sostitutiva.

ART. 1.

« La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

« È istituito il ruolo statale dei segretari generali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dagli articoli 10 e seguenti.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di Capo servizio.

Alla destinazione del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate ».

Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte del collega Della Briotta, analogo ad un emendamento ugualmente interamente soppressivo dell'articolo del collega Biaggi Francantonio. Il quale, tuttavia, in caso di rigetto di questo suo primo emendamento, ha pure presentato in via subordinata i seguenti emendamenti:

eliminare alla fine del primo comma le parole: « e seguenti »;

sostituire alla fine del secondo comma le parole: « con qualifica non inferiore a quella di capo servizio » con la parole: « giunti al vertice della carriera »;

sostituire al terzo comma le parole: « alla destinazione » con le parole: « all'eventuale trasferimento ».

I colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo hanno pure presentato i seguenti emendamenti:

alla fine del primo comma sopprimere le parole: « e seguenti »;

alla fine del secondo comma, sostituire le parole: « con qualifica non inferiore a quella di capo servizio » con le parole: « giunti al vertice della carriera »;

al terzo comma sostituire le parole: « alla destinazione » con le parole: « all'eventuale trasferimento ».

I colleghi Biaggi Nullo, Colleoni e Girardin hanno infine presentato il seguente emendamento:

all'ultimo comma, sostituire le parole: « alla destinazione » con le parole: « all'eventuale trasferimento ».

Il collega Della Briotta ha facoltà di illustrare il suo emendamento soppressivo. Successivamente i colleghi presentatori degli altri emendamenti li illustreranno nell'ordine di presentazione. Replicheranno infine il Relatore ed il Sottosegretario.

DELLA BRIOTTA. Veramente io ho proposto di sopprimere tutta una serie di articoli della proposta di legge: oltre al secondo, propongo la soppressione degli articoli 10, 11, 12, 13 e delle tabelle *A* e *C*.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Faccio presente all'onorevole Della Briotta che gli articoli 10, 11, 12 e 13 vengono in parte modificati dagli emendamenti del Governo testé presentati.

DELLA BRIOTTA. I miei emendamenti soppressivi significano che non è per noi accettabile il nuovo testo unificato; e vorrei illustrare brevemente i motivi per i quali riteniamo non sia accettabile tale soluzione.

Secondo il Testo unico del 1934 le funzioni di segretario degli allora Consigli provinciali dell'economia corporativa venivano esercitate dai direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, oggi Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale situazione veniva praticamente lasciata inalterata dal Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla « Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ». Questo provvedimento infatti rimandava ad un successivo decreto legislativo l'emanazione delle norme sul personale delle Camere e degli Uffici e stabiliva che fino all'entrata in vigore di tali norme le funzioni di segreteria delle Camere potevano essere svolte dal personale statale degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Le norme previste dal decreto legislativo del 1944 non sono mai state emanate e da allora affidare le funzioni di segretario generale delle Camere ai direttori degli Uffici è divenuto prassi pressoché univoca: al presente, escluse le Regioni a statuto speciale, sono due o tre i Segretari generali delle Camere di commercio che non siano funzionari statali.

Va peraltro tenuto presente che nella maggior parte dei casi gli stessi funzionari statali provengono dal personale delle Camere di commercio e sono passati nel ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver superato un concorso particolarmente severo, in vista del fatto che solo in tal modo essi potevano avere la possibilità di giungere alla direzione delle stesse Camere di commercio.

Nei vari progetti di legge presentati per dare una sistemazione alla complessa materia, è stato sempre previsto che il posto di Segretario generale delle Camere restasse affidato a funzionari statali.

Anche il testo unificato presentato alla Camera dei Deputati dal collega Merenda il 25 ottobre 1966 prevedeva la istituzione di un ruolo di 200 posti dei direttori e degli ispettori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con carriera dal coefficiente 402 al coefficiente 670.

Su tale soluzione esprimeva però parere negativo la I Commissione Affari costituzionali la quale riteneva inammissibile l'istituzione di un ruolo dei direttori e ispettori degli UPICA che, fossero contemporaneamente direttori e ispettori delle Camere di commercio in quanto ciò verrebbe a ledere il principio della natura autarchica che è propria delle stesse.

A somiglianza di quanto avviene per i comuni e per le province, affermava la predetta Commissione, potrebbe *al massimo* consentirsi la statizzazione (e, cioè, la istituzione di un ruolo statale) dei soli segretari generali delle Camere di commercio.

A tale parere intende uniformarsi il testo unificato n. 3 presentato a questa Commissione il 5 giugno dal collega Merenda. Da una attenta lettura del testo stesso appare però evidente che l'adeguamento al parere sopra richiamo è solo formale.

Infatti oltre ad un ruolo dei segretari generali delle Camere composto di 100 posti e con qualifica corrispondente al coefficiente 670, è prevista la istituzione di un ruolo statale transitorio di 100 posti e con qualifiche pari ai coefficienti 402 e 500, che, oltre a rappresentare una figura anomala e del tutto nuova per il nostro ordinamento giuridico, ripropone in sostanza una soluzione identica a quella sulla quale si è pronunciata negativamente la Commissione Affari costituzionali. Ciò è tanto più evidente se si tiene conto che la « transitorietà » di tale ruolo sarà molto relativa in quanto, per riassorbire il personale in esso inquadrato, occorreranno molti anni.

Oltre a questo motivo di fondo, si deve anche rilevare che la soluzione prospettata dall'ultima proposta del collega Merenda finisce per attuare un'ingiustificata e dannosa discriminazione nei confronti dei più giovani funzionari statali con incarico di segretario generale delle Camere i quali, già essi stessi funzionari di ruolo delle Camere di commercio, non hanno altro demerito che quello di aver superato un ulteriore ed impegnativo concorso per il passaggio nel ruolo statale dei direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio in vista, come è già stato accennato, della possibilità che in tal modo veniva loro offerta, per prassi costante, di accedere alla direzione delle Camere di commercio: è da sottolineare che alcuni dei funzionari camerali, che sulla base delle norme contenute nella proposta di cui trattasi potranno pervenire senza alcun esame ai posti direttivi delle Camere di commercio, hanno preso parte senza successo ai concorsi per il passaggio nel ruolo statale, unitamente a quei funzionari risultati vincitori e che ora si vorrebbe sacrificare.

Per quanto sopra esposto, e considerato che la materia oggetto di esame è troppo complessa per poter essere razionalmente ed equamente regolata nel clima di fine legislatura ormai in atto, ritengo che sarebbe opportuno stralciare dal testo unificato n. 3 del collega Merenda le norme relative alla sistemazione dei segretari generali, che abbisognano di una attenta e particolare considerazione, mandando avanti sollecitamente le altre che vengono incontro alle più sentite esigenze del personale delle Camere di commercio.

A tal fine dovrebbero essere eliminati pure gli articoli 2, 10, 11, 12 e 13, nonché le tabelle *A* e *C*.

Nel caso che un simile indirizzo non dovesse trovare accoglimento, sarà necessario modificare opportunamente il testo di cui trattasi in modo da salvaguardare equamente le posizioni acquisite da tutti i funzionari interessati.

Le modifiche che sembra indispensabile proporre riguardano gli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, per i quali abbiamo presentato emendamenti.

Mi rallegro che buona parte di queste esigenze sia stata accolta dal Governo con gli emendamenti presentati ora dal suo rappresentante.

BIAGGI FRANCANTONIO. Anche noi liberali abbiamo proposto in via principale la abolizione dell'articolo 2. Nel caso in cui la nostra proposta soppressiva non venisse accolta, abbiamo proposto alcune modifiche che sono più che altro formali, come si evince chiaramente dalla lettura dei nostri emendamenti, sui quali non ritengo sia il caso di soffermarmi più a lungo, data la loro chiarezza.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei aggiungere anch'io qualcosa a quello che ha detto il

collega Della Briotta in merito all'emendamento soppressivo.

Mi guardo bene dal considerarmi il suo interprete autentico. Comunque rilevo che lo emendamento soppressivo si muove in direzione piuttosto chiara, per chi conosce la posizione da noi assunta in precedenza. Abbiamo già fatto un passo indietro rispetto al parere della Commissione Affari costituzionali, la quale ha detto che si può procedere con due ruoli, uno statale e uno camerale.

È sempre stato convincimento di questa parte politica che per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio si possa avere un solo ruolo, quello camerale, come del resto dovrebbe essere per le carriere dei segretari comunali e provinciali che dovrebbero far capo rispettivamente al comune e alla provincia e non allo Stato. Quindi potete immaginare se non siamo d'accordo col collega Della Briotta per la soppressione dell'articolo e se non saremmo favorevoli alla istituzione di un unico ruolo camerale. Vorrei dire anzi che il parere della I Commissione Affari costituzionali concede l'istituzione del ruolo statale per i soli segretari generali, come concessione massima, perché l'*optimum* sarebbe stata l'istituzione di un unico ruolo camerale. Ecco perché la proposta soppressiva dei colleghi Della Briotta e Biaggi Francantonio ci trova consenzienti, e voteremo a favore della stessa.

Successivamente – qualora cioè non venga approvata la soppressione dell'articolo – illustrerò i nostri emendamenti all'articolo stesso.

BIAGGI NULLO. Il mio emendamento si riferisce all'ultimo comma e vuole richiamare l'attenzione dell'interprete sul fatto che il personale dovrebbe continuare a restare nelle sedi occupate sino a questo momento applicandosi quella disposizione soltanto per gli eventuali trasferimenti. È quindi una formulazione limitativa.

MERENDA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo dei colleghi Della Briotta e Biaggi Francantonio, perché, come ho già avuto modo di dire, il mio testo rappresenta il risultato degli sforzi tendenti a contemperare varie esigenze. Nè d'altra parte mi sembra esatto quanto affermato dal collega Della Briotta circa il significato da dare al parere della Commissione Affari costituzionali. Dopo il decreto luogotenenziale del 1944 è diventata prassi quasi costante che i segretari generali delle Camere di commercio provengano dai ruoli degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, tanto che più volte si è verificato il caso che un funzionario degli UPICA con qualifica inferiore a quella di un funzionario camerale sia divenuto segretario generale. Di fronte a questa prassi, che ritengo non facilmente modificabile e di fronte all'esigenza di fare in modo che anche il personale camerale possa accedere al vertice della carriera, ho tentato di fare uno sforzo che mi pare potrebbe conseguire il risultato che ci proponiamo, attraverso la formazione del ruolo dei segretari generali di cui alla tabella *A*.

Perciò, ripeto, esprimo avviso contrario all'emendamento soppressivo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei far notare innanzitutto che la tesi dell'onorevole Francesco Malfatti e quella dell'onorevole Della Biotta concordano solo formalmente, perché mosse da motivazioni completamente diverse, vorrei dire opposte: infatti l'onorevole Della Briotta si preoccupa della situazione dei funzionari degli UPICA e dice, in buona sostanza, di voler lasciare la situazione immutata in attesa di rivedere tutta la questione in sede di riforma generale; per motivi opposti, l'onorevole Francesco Malfatti propugna la soppressione dell'articolo 2 al fine di concentrare tutti nel personale camerale.

Noi, invece, abbiamo cercato di conciliare le opposte tesi. Non ripeterò quanto opportunamente ha già detto l'onorevole Relatore in proposito. Anche il Governo si è proposto di trovare una soluzione intermedia, che, allo stato attuale, senza creare contrasti col parere della Commissione Affari costituzionali, faccia in modo di dare accesso al vertice della carriera anche al personale camerale, e, nello stesso tempo, salvaguardi anche gli interessi precostituiti del personale degli UPICA.

Vorrei anche far rilevare all'onorevole Della Briotta che quando un funzionario camerale sia arrivato al coefficiente 500 e abbia svolto con decoro, competenza ed esperienza le sue funzioni, sarebbe sommamente ingiusto soppiantarlo con un giovane funzionario degli UPICA.

Quale è il motivo per il quale abbiamo ricercato una soluzione intermedia? Perché, altrimenti, ci troveremmo nella condizione di dover tenere fermo il ruolo degli UPICA e, quindi, facendo la scelta unicamente tra i camerali, caricare di nuovi oneri le Camere di commercio. La soluzione intermedia, invece, mentre non grava di nuovi oneri le Camere, salvaguarda le posizioni precostituite e i diritti di tutti coloro che appartengono ai due ruoli, camerale e UPICA.

Anche il Governo presenta emendamenti all'articolo 2, che, mi pare, non hanno bisogno di essere illustrati. Il primo, di puro coordinamento, è uguale a quello dell'onorevole Francesco Malfatti: eliminare, alla fine del primo comma, le parole: « e seguenti ».

Il Governo propone inoltre – in relazione a quanto ho precedentemente sostenuto – di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500 ».

MALFATTI FRANCESCO. Chiarisco che la posizione nostra è uguale a quella del collega Della Briotta al quale ci associeremo se egli manterrà il suo emendamento soppressivo.

A questo punto vorrei inoltre dissipare qualche perplessità che potesse sorgere dal fatto che apparentemente i comunisti sono d'accordo coi liberali. In proposito preciso che effettivamente in questo caso siamo d'accordo, ma per opposte ragioni, coi liberali, i quali vogliono l'autonomia amministrativa delle Camere di commercio, mentre noi auspichiamo l'autonomia delle stesse per democratizzarle.

HELFER. Vorrei chiedere al collega Della Briotta di precisare meglio i motivi della sua opposizione all'articolo 2, da lui sostenuta con la necessità di prendere un po' di tempo per coordinare meglio alcune situazioni anomale; coordinamento che potrebbe essere ora realizzato attraverso gli emendamenti testé presentati dall'onorevole Sottosegretario.

DELLA BRIOTTA. Purtroppo ritengo che le sperequazioni attuali non si possano annullare tanto facilmente. Si dice che i Segretari generali di Camera di commercio che hanno dato buona prova non si possono mortificare. A ciò rispondo: perché dobbiamo mortificare un funzionario degli UPICA che ha superato il concorso per conseguire il posto di Segretario generale di Camera di commercio? Ha forse qualche colpa? Perché si verifica proprio questo: che il segretario di Camera di commercio ora consegue il posto col concorso statale, mentre il segretario degli UPICA, dopo aver sostenuto un concorso particolarmente impegnativo, si vede retrocesso anche se – secondo quanto ha detto il Sottosegretario – con la nuova formulazione gli verrebbe consentita la possibilità di sviluppo della carriera.

MERENDA, *Relatore*. Credo che valga la pena, ai fini di una più chiara visione del problema, sottolineare che mentre per il passato quella di Segretario generale era una funzione, con questa legge diventa una qualifica. La funzione che, in quanto tale, viene attribuita *ad libitum*, anche ad un funzionario di grado inferiore, ha ora un'altra caratteristica in quanto « qualifica »: quella di non poter contravvenire alla legge, cui è collegato un ben preciso coefficiente.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidero aggiungere, per la precisione, che non è vero che vi sono concorsi degli UPICA per diventare Segretari generali, anche se è vero che praticamente si sono verificati casi nei quali i vincitori di concorsi UPICA hanno assunto tale incarico, per sopravvenute necessità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che i termini della questione siano stati sufficientemente chiariti.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 2 del quale è stata proposta la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo dei colleghi Della Briotta e Biaggi Francantonio s'intende pertanto respinto.

Passiamo ora all'esame degli altri emendamenti sull'articolo 2. Il collega Malfatti Francesco si era riservato di illustrare i suoi emendamenti.

MALFATTI FRANCESCO. Insisto specialmente sulla sostituzione, nel secondo comma, delle parole: « con qualifica non inferiore a quella di Capo servizio » con le parole: « giunti al vertice della carriera ».

Per il resto si tratta di non insistere troppo sul concetto di trasferimento, e quindi attenuarlo con la formula « eventuale trasferimento ».

MERENDA, *Relatore*. Debbo rilevare che con l'accoglimento dell'emendamento Malfatti noi escluderemmo i capi servizio dalla possibilità di inserirsi nella carriera; inoltre escluderemmo dalla partecipazione ai concorsi non solo gli appartenenti al ruolo camerale con coefficiente 500, ma anche quelli degli UPICA.

Ma c'è di più: bisogna considerare che entro un certo numero di mesi dall'entrata in vigore di questa legge, il Ministero deve bandire i concorsi per coprire i posti della tabella *A*: se stabiliamo che a questi concorsi possono partecipare solamente coloro che sono giunti al vertice della carriera, ciò significa, in altre parole, che vi possono partecipare solamente coloro che sono giunti al coefficien-

te 500. Invece quando saranno approvati il Regolamento tipo e i vari regolamenti organici delle varie Camere di commercio, noi questa possibilità la escluderemo per coloro che sono attualmente al vertice della carriera e che saranno stati scavalcati successivamente da coloro i quali nel frattempo sono stati promossi alla qualifica di Vice segretario generale. Vi prego di riflettere su questo rilievo onde evitare una ingiustizia palese.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Agli elementi forniti dal Relatore desidererei aggiungere qualche osservazione. Se si dice «al vertice della carriera» si preclude ogni soluzione, perché al vertice ci sono solamente i Vice segretari generali delle Camere di commercio. Per questi ed altri motivi esposti dal Relatore non mi paiono accoglibili gli emendamenti dell'onorevole Malfatti, salvo per quanto riguarda le parole da sostituire al terzo comma.

Il Governo potrebbe infatti accogliere lo emendamento relativo alla sostituzione della espressione « alla destinazione » con l'altra « all'eventuale trasferimento ».

MERENDA, *Relatore*. Emendamento che, praticamente, invece che sostitutivo diventa aggiuntivo.

MALFATTI FRANCESCO. Mi scusi, Presidente, se aggiungo ancora qualcosa. Gli emendamenti sono stati presentati, secondo le norme regolamentari, in relazione all'ordine degli articoli cui si riferiscono. Però purtroppo ci troviamo di fronte ad un provvedimento con disposizioni così strettamente collegate l'una all'altra, per cui, quando parliamo di vertice della carriera, bisogna sempre tener presente che chi ha proposto questo emendamento propone anche di sostituire il testo dell'articolo 10 con il seguente: « Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà alla copertura dei posti vacanti nei ruoli di cui alla tabella *A* mediante concorsi per titoli riservati ai Segretari generali delle Camere di commercio, statali e non statali, che svolgono tale mansione alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi la qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 500 ed ai capi servizio dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

L'emendamento da noi presentato all'articolo 2 va visto in relazione a quanto proponiamo all'articolo 10 e, quindi, l'esigenza prospettata dal Relatore e dal rappresentante del Governo è pienamente accolta e l'obiezione che ci è stata rivolta non mi sembra abbia fondamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per commi. Alla fine del primo comma l'emendamento Biaggi Francantonio ed altri propone di sopprimere le parole « e seguenti ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(*Non è approvato*).

Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 2 senza le ultime parole « e seguenti » che risultano soppresse a seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo Biaggi Francantonio ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento unificato al secondo comma, presentato dai colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli, Cataldo, Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi, che propongono di sostituire la parole: « con qualifica non inferiore a quella di capo servizio » con le altre: « giunti al vertice della carriera ». Il Relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma, presentato dal Governo, che propone di aggiungere le seguenti parole: « ed i funzionari della carriera degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nella sua interezza con l'emendamento ora accolto.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Vi era un emendamento sostitutivo presentato parallelamente dai colleghi Biaggi Francantonio, Malfatti Francesco, Biaggi Nullo ed altri, che proponevano di sostituire le parole: « Alla destinazione » con le altre: « All'eventuale trasferimento ». Questo emendamento è stato trasformato in aggiuntivo dagli stessi onorevoli proponenti: essi infatti propongono ora di aggiungere dopo le parole « Alla destinazione » le altre: « ed all'eventuale trasferimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo pertanto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo testé approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, così formulato:

ART. 2.

« È istituito il ruolo statale dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo articolo 8.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi Enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale, di cui al comma precedente, sono disciplinati da apposito Regolamento da emanarsi, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche di ruoli da istituire, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i Capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il Regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle Giunte camerali, in veste di Consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino due rappresentanti del personale, nominati dalle Giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Il Governo ha presentato a quest'articolo i seguenti emendamenti:

al primo comma, sostituire le parole « di entrata in vigore della legge stessa » con le parole « di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo »;

al secondo comma, sostituire le parole « entro tre mesi » con le altre « entro sei mesi »;

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma: « Per il personale delle aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

I colleghi Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi per parte loro hanno presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma eliminare le parole « (tabella *B*) »;

al terzo comma sostituire le parole « tabella *B* » con le altre « tabella allegata alla presente legge »;

I colleghi Biaggi Nullo, Colleoni e Girardin hanno presentato il seguente emendamento:

al secondo comma, dopo le parole « Ministero del tesoro » aggiungere « e concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Infine i colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo hanno presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, dopo le parole « dai rispettivi Enti », aggiungere le parole « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative »;

al secondo comma, dopo le parole « di concerto con il Ministero del tesoro », togliere il punto e virgola, mettere una virgola e aggiungere « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative »;

tra il secondo ed il terzo comma aggiungere il seguente: « Sarà comunque salvo il trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto all'entrata in vigore della presente legge »;

all'ultimo comma, sostituire « due rappresentanti del personale, » con « tre rappresentanti del personale, ».

BIAGGI FRANCANTONIO. I nostri emendamenti sono strettamente collegati a quanto da noi precedentemente proposto all'articolo 2. Non essendo stata la nostra proposta accettata in quella sede, questi emendamenti all'articolo 3 devono intendersi ritirati.

BIAGGI NULLO. Noi chiediamo che il regolamento di cui al secondo comma sia concordato con le organizzazioni sindacali, naturalmente con quelle maggiormente rappresentative. Ciò non soltanto perché qualsiasi soluzione dei vari problemi risponda meglio alle aspettative del personale, ma anche per rafforzare il consenso intorno alle decisioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

MALFATTI FRANCESCO. Il collega Biaggi Nullo ha presentato un emendamento nel quale chiede, molto opportunamente, che il Regolamento tipo deve essere concordato con le organizzazioni sindacali. Noi andiamo, vorrei dire, più oltre e proponiamo che l'intervento dei sindacati, per essere efficace, debba essere effettuato a tre livelli. Come già in sede di discussione generale feci osservare, questo articolo 3, non avendo demandato alle stesse Camere di commercio la definizione delle posizioni giuridiche e di carriera e il trattamento economico del personale, lascia ad esse soltanto un'autonomia formale: quella di stabilire il numero dei posti. E già a questo livello nei riteniamo che debbano intervenire le organizzazioni sindacali.

Inoltre, ci sembra, considerato l'attuale struttura non democratica delle Giunte camerali, che sia opportuno che i rappresentanti del personale in dette Giunte siano tre e non due. Vi è poi il livello successivo, diciamo ministeriale, quello del regolamento. Anche qui, e in modo particolare, debbono intervenire le organizzazioni sindacali.

Non a caso poi abbiamo presentato l'emendamento aggiuntivo al secondo comma. Ciò perché, se l'articolo 3 dovesse essere approvato nell'attuale testo, almeno sul piano formale, faremmo compiere effettivamente al personale camerale un grave passo indietro per quanto riguarda la posizione giuridica e di carriera. Noi non siamo del parere che sia opportuno rimettere nuovamente tutto nelle mani del Ministro. Ci sono diritti acquisiti da parte del personale, ottenuti attraverso lotte sindacali, che rischierebbero di essere rimessi in discussione. È vero che il trattamento economico l'abbiamo stabilito con i coefficienti di cui alla tabella *B*, ma il personale delle Camere di commercio percepisce anche, per esempio, quattro gratifiche trimestrali. Tutto questo, in base alla legge, potrebbe essere rimesso in discussione.

Per questi motivi insistiamo perché venga stabilito di mantenere il trattamento sindacale a livello camerale, e insistiamo sul nostro emendamento attraverso cui legislativamente si sancisce che sono fatte salve le migliori condizioni vigenti all'entrata in vigore della legge per quanto riguarda il trattamento giuridico economico e previdenziale.

Infine chiediamo, all'ultimo comma, che i « due rappresentanti del personale » siano portati a tre, in quanto riteniamo che due siano insufficienti.

MERENDA, *Relatore*. Sono d'accordo con la sostanza – anche se credo possa avere una migliore formulazione – dell'emendamento dei colleghi Biaggi Nullo, Colleoni e Girardin.

Per quanto riguarda gli emendamenti del collega Malfatti Francesco ed altri sono d'accordo sul secondo e non sul primo di essi, perché mentre al secondo comma si prevede la emanazione di un Regolamento-tipo per quanto riguarda tutte le norme relative alla situazione del personale, col primo comma si prevede la formazione delle tabelle organiche. Ora, mentre comprendo la necessità che le rappresentanze sindacali del personale partecipino alla formazione dell'apposito Re-

golamento - perché in effetti si tratta di una norma di carattere generale che investe tanti problemi - non vedo quale interesse possano avere i rappresentanti sindacali del personale alla formazione delle tabelle organiche, che mi pare debbano essere specificamente predisposte in base alle effettive esigenze di servizio delle singole Camere di commercio. Il fatto stesso che i rappresentanti del personale partecipino alla preparazione del Regolamento-tipo dovrebbe già costituire una garanzia per il personale stesso anche per quanto riguarda la fase successiva della compilazione delle tabelle. In sostanza, l'emendamento del Governo dice con maggior chiarezza che il termine di sei mesi per la compilazione delle tabelle organiche deve decorrere dalla data di emanazione del Regolamento; e il Regolamento interessa le norme generali in base alle quali devono essere redatte le tabelle organiche.

Perciò sono favorevole all'emendamento Biaggi Nullo e al secondo emendamento del collega Malfatti Francesco.

HELFER. C'è discordanza fra i due: uno dice: « concordato con le organizzazioni... », l'altro dice: « ...sentite le organizzazioni ».

MERENDA, *Relatore*. Il collega Biaggi Nullo ha dichiarato di accettare la formulazione dell'emendamento Malfatti.

Per il resto sono d'accordo sull'ultimo emendamento Malfatti-Bastianelli - tre rappresentanti del personale invece di due - contrario al terzo, perché ritengo, proprio nell'interesse del personale, che non sia utile la nuova norma proposta. Praticamente quando ci sono dei diritti acquisiti non esiste alcun pericolo che questi diritti vengano disconosciuti dal Regolamento. E poi, siccome alla formulazione del Regolamento partecipano le organizzazioni sindacali, la garanzia richiesta appare implicita.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Io dovrei oppormi all'emendamento Biaggi Nullo-Malfatti Francesco per ragioni di tecnica legislativa: una formulazione di questo genere infatti non è ancora entrata nella nostra legislazione, anche se in effetti le organizzazioni sindacali sono sempre sentite. Ad ogni modo mi rimetto su questo punto alla Commissione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Malfatti Francesco ed altri relativo alle migliori condizioni di trattamento giuridico, economico e previdenziale, confermo quanto ha sostenuto il Relatore. Non possiamo inserire una simile affermazione in una legge, tanto più che sappiamo che i diritti acquisiti saranno certamente salvaguardati dal Regolamento.

Piuttosto vorrei suggerire un emendamento, relativo alla aggiunta della parola « tipo » alla parola « Regolamento », in modo da poter dire « Regolamento-tipo » da emanarsi entro sei mesi, eccetera.

MALFATTI FRANCESCO. L'onorevole Relatore ha affermato che non è necessario che siano sentite le organizzazioni sindacali nello inquadramento nei ruoli, perché, tutto sommato, le Camere di commercio debbono uniformarsi, per quanto riguarda tale inquadramento, soltanto alle esigenze di servizio. Se fosse così facile, sarei d'accordo anch'io. Ma è un fatto che gli Enti pubblici, invece di uniformarsi al criterio di organici non pletorici, spesso inflazionano le loro assunzioni di personale, che poi, ad un certo punto, matura dei diritti e deve essere sistemato. Ecco perché noi proponiamo che siano sentite le organizzazioni sindacali anche in quella fase: appunto al fine di conciliare le varie esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato al primo comma dai colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo, diretto ad aggiungere, dopo le parole « dai rispettivi enti », le altre: « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative ». L'onorevole Relatore e il Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento.

(*Non è approvato*).

Al primo comma il Governo ha proposto di sostituire alle parole « di entrata in vigore della legge stessa » le altre: «di emanazione del Regolamento-tipo di cui al comma successivo ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo che recepisce l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma, al quale sono stati presentati tre emendamenti: uno del Governo che propone di sostituire alle parole « entro tre mesi » le altre « entro sei mesi »; uno dei colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo che propone di aggiungere dopo le parole « di concerto con il Ministero del tesoro » le altre « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative »; ed uno dei colleghi Biaggi Nullo, Colleoni e Girardin che

hanno proposto di aggiungere dopo le parole « Ministero del tesoro » le altre « e concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ». Questo emendamento è stato però modificato dagli stessi proponenti, che lo hanno uniformato a quello presentato dai colleghi Malfatti Francesco e altri, al quale si sono associati i colleghi Biaggi Nullo, Colleoni e Girardin. Il Relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli a quest'ultimo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo che porta a « sei mesi » il termine di emanazione del Regolamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento congiunto Malfatti Francesco e Biaggi Nullo.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento presentato dai colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo, che propongono di inserire, tra il secondo e il terzo comma, il seguente comma: « Sarà comunque fatto salvo il trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto all'entrata in vigore della presente legge ». Il rappresentante del Governo ed il Relatore si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, che propone di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il terzo comma, che diventa – se approvato – quarto, dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo così all'ultimo comma. I colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo hanno proposto di sostituire alle parole « due rappresentanti del personale » con le altre « tre rappresentanti del personale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma con lo emendamento presentato dai colleghi Malfatti Francesco ed altri.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, così formulato:

ART. 3.

« Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi Enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle Giunte camerali, in veste di Consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle Giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

« I ruoli aggiunti, istituiti con la legge le 1957, n. 223, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico ».

Il Governo ha presentato su quest'articolo i seguenti emendamenti:

al primo comma, dopo le parole « 3 aprile 1957, n. 233 », aggiungere le altre « e successive modificazioni ed integrazioni »;

al secondo comma, dopo le parole « ruoli organici » aggiungere l'altra « camerali ».

MERENDA, *Relatore*. Sono d'accordo. Si tratta di modifiche formali.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo con gli emendamenti proposti dal Governo, dei quali ho già dato lettura e ai quali l'onorevole Relatore si è dichiarato favorevole.

(*Sono approvati*).

L'articolo 4 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 4.

« I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura.

ART. 5.

« Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, nonché con la cessazione dal servizio ».

Comunico che i colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo hanno presentato il seguente emendamento:

abolire le parole «che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, » e, fra il primo ed il secondo comma, aggiungere il seguente: « Solo limitatamente alla prima applicazione della presente legge i periodi di servizio di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1957, n. 233, sono ridotti alla metà ».

MALFATTI FRANCESCO. Con il nostro emendamento noi intendiamo favorire il personale non di ruolo riducendo alla metà il termine necessario per il passaggio nei ruoli organici.

MERENDA, *Relatore.* Vorrei esprimere parere favorevole sull'emendamento, ma mi sono fatto carico di controllare se esistono precedenti in materia e ho dovuto constatare che non ce ne sono. Purtroppo debbo perciò manifestare parere contrario, mio malgrado.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Per gli stessi motivi esposti dal Relatore non posso accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato prima lettura, sul quale si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo ed il Relatore.

(*Non è approvato*).

Non essendovi altri emendamenti, e nessuno avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo unificato, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6.

« Ai fini del trattamento di quiescenza del personale camerale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, una azienda speciale denominata « Monte Pensioni », sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del Regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e l'entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonché le procedure per il passaggio al « Monte Pensioni » dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso ».

Comunico che il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:

alla seconda riga sopprimere la parola « camerale »;

aggiungere alla fine del primo comma, le parole « e dall'erario dello Stato. È iscritto al Monte Pensioni il personale di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge ».

Inoltre i colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo hanno presentato il seguente emendamento:

fra il primo ed il secondo comma aggiungere il seguente: « Comunque i contributi a carico dell'Ente non potranno essere complessivamente inferiori al 20 per cento e quelli a carico del personale non potranno essere complessivamente superiori al 5 per cento, trasferendo all'Ente qualsiasi eventuale diminuzione dei contributi complessivi a carico del personale di modo che la somma percentuale dei contributi complessivi dell'Ente e del personale non sia mai inferiore a quella praticata all'ente in vigore della precedente legge »;

all'ultimo comma, dopo la parola « Regolamento » mettere una virgola e aggiungere « ed entro due anni da tale data, »;

aggiungere infine quest'ultimo comma: « È fatto salvo quanto è previsto dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ».

MALFATTI FRANCESCO. Durante il regime fascista l'ammontare dell'aliquota era del 25 per cento, di cui il 20 per cento a carico dell'Ente e il 5 per cento a carico del personale. Attualmente l'ammontare dell'aliquota è del 15 per cento a carico degli Enti e del 6 per cento a carico del personale. Complessivamente, quindi, siamo passati dal 25 per cento dei contributi al 21 per cento, ed è quindi nostra intenzione tornare almeno al 25 per cento anteguerra, sempre che non si voglia ancora migliorare il trattamento di

quiescenza dei dipendenti delle Camere di commercio.

MERENDA, *Relatore*. Sono d'accordo sugli emendamenti del Governo. Pure d'accordo sul secondo emendamento Malfatti ed altri, relativo al termine di due anni concesso al personale per optare per il nuovo trattamento di quiescenza; ma sono contrario al primo emendamento – quello delle aliquote – perché non dobbiamo essere noi a stabilire legislativamente le cifre relative ai contributi. Questa è materia di carattere regolamentare e alla formazione del Regolamento tipo parteciperanno anche i rappresentanti sindacali del personale. Chiederei perciò al collega Malfatti Francesco di ritirarlo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Concordo col Relatore in merito all'emendamento Malfatti. Non possiamo riservare al personale camerale un trattamento speciale rispetto ad altro personale statale. Comunque l'emendamento potrebbe essere oggetto di benevola considerazione in sede di formulazione del Regolamento tipo.

PRESIDENTE. Votiamo l'articolo 6 per commi. Pongo in votazione il primo emendamento governativo al primo comma, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento governativo al primo comma.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

« Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata " Monte Pensioni ", sottoposta alla vigilanza del Ministero dll'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del Regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e l'entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonché le procedure per il passaggio al " Monte Pensioni " dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dall'erario dello Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il collega Malfatti, insiste sul suo comma aggiuntivo fra il primo e il secondo comma?

MALFATTI FRANCESCO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dai colleghi Malfatti ed altri col loro emendamento, al quale si sono dichiarati contrari Governo e Relatore.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo e ultimo comma. Come è noto, vi è un emendamento per l'aggiunta, dopo la seconda riga, dell'inciso: « ed entro due anni da tale data ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Si potrebbe aggiungere anche, in questo comma, la citazione delle condizioni previste dalla legge n. 608 del 1952, ma non insisto.

PRESIDENTE. Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « ed entro due anni da tale data ».

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Malfatti relativo al nuovo comma finale.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, così formulato:

ART. 6.

« Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata " Monte Pensioni ", sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del Regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e l'entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonché le procedure per il passaggio al

monte pensioni dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dallo Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7, ne dò lettura:

ART. 7.

« Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al « Monte Pensioni » di cui al precedente articolo 6.

Il personale di cui al precedente comma otterrà una liquidazione di pensione annua pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza ed in conformità delle norme di cui al precedente articolo 6, determinata secondo il Regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi predetti saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale, e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate ».

Comunico che i colleghi Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

al secondo comma sostituire le parole « una liquidazione di pensione annua » con le parole « , come pensione annua, una liquidazione »;

dopo le parole « 5 per cento del fondo » aggiungere le parole « al netto »;

aggiungere, in fondo al comma, le parole: « L'indennità di buona uscita sarà corrisposta al netto dell'importo eventualmente già liquidato a tale titolo »;

aggiungere in fondo al terzo comma le parole: « Tale domanda sarà diretta alla Camera che ha provveduto in precedenza al trattamento di quiescenza e dovrà essere decisa entro tre mesi dalla sua data di presentazione. In caso di ritardo nella liquidazione la Camera medesima provvederà a congrue anticipazioni. »;

al quarto comma, dopo la parola « contributi » aggiungere le parole « dovuti ai sensi dell'articolo 6 ».

BOTTA. Questi nostri emendamenti sono semplicemente formali, e pertanto non ritengo sia necessario illustrarli.

MERENDA, *Relatore*. Sono senz'altro favorevole al primo emendamento che mi pare migliori effettivamente il testo dell'articolo.

Sono invece contrario a tutti gli altri emendamenti perché, come ho già detto, i diritti del personale sono già sufficientemente garantiti dalla legge e lo saranno maggiormente attraverso il Regolamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono d'accordo col Relatore e vorrei aggiungere che la norma dell'articolo 7 è del tutto particolare; però trovo che non è chiara la base dei contributi. Suggerirei, quindi, come nuova formulazione dell'ultimo comma, la seguente: « I contributi per la valutazione dei servizi – usando la stessa formula della legge del 1952 – sono determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta... ». È la stessa formulazione della legge del 1952.

MALFATTI FRANCESCO. Ho qualche dubbio. Questo è un articolo che dal punto di vista giuridico è formulato poco chiaramente. Per esempio al secondo comma si fa riferimento al regolamento tipo, che, però, è ancora *de jure condendo*.

BOTTA. L'obiezione avanzata dal collega Malfatti Francesco mi pare fondata, perché è vero che è stato istituito il « Monte Pensioni », ma esso deve essere amministrato secondo un Regolamento ancora di là da venire. Anche per questo ho presentato l'emendamento aggiuntivo al terzo comma.

MERENDA, *Relatore*. Non mi sembrerebbe opportuno accogliere l'emendamento aggiuntivo al terzo comma cui si riferisce il collega Botta. La formulazione da me propo-

sta già costituisce una grossa eccezione rispetto alle norme vigenti; mi pare che non si possa aggravare ancora di più questa eccezione, addirittura fissando dei termini e la concessione da parte dell'ente camerale di un anticipo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal Governo, mi rendo conto del suo fondamento; ma proprio per le considerazioni espresse precedentemente avevo ritenuto che fosse preferibile far carico alle Camere di questo ulteriore onere. D'altro canto, poiché questo emendamento il Governo ha ritenuto di doverlo presentare, chiederei alla cortesia degli onorevoli colleghi di esimermi dal pronunciarmi in merito.

BOTTA. Faccio presente che tre ministri – Medici, Lami Starnuti e Andreotti – si dichiararono a suo tempo favorevoli alla mia proposta di legge n. 1797, che pure era molto più onerosa di quanto ora propongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Al secondo comma sono stati presentati i tre emendamenti dei colleghi Biaggi Francantonio, Botta e De Marchi, di cui ho già dato lettura.

Pongo in votazione il primo emendamento diretto a sostituire le parole « una liquidazione di pensione annua » con le altre « come pensione annua, una liquidazione » sul quale si sono dichiarati favorevoli l'onorevole Relatore e il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento – dopo le parole « 5 per cento del fondo » aggiungere le altre « al netto » – presentato dai colleghi Biaggi Francantonio e altri, sul quale l'onorevole Relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

BOTTA. Comunico che ritiriamo il nostro terzo emendamento a questo comma.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 7, come risulta modificato dopo l'approvazione del primo emendamento presentato dai colleghi Biaggi Francantonio ed altri.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Vi è l'emendamento aggiuntivo, presentato dai colleghi Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi, che propongono di aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:

« Tale domanda sarà diretta alla Camera che ha provveduto in precedenza al trattamento di quiescenza e dovrà essere decisa entro tre mesi dalla sua data di presentazione. In caso di ritardo nella liquidazione la Camera medesima provvederà a congrue anticipazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo originario presentato dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. C'è un emendamento dei colleghi Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi che propongono di aggiungere dopo la parola « contributi » le altre « dovuti ai sensi dell'articolo 6 ».

BOTTA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione del servizio del personale, e devono essere realizzati mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima ».

MERENDA, *Relatore*. Sostanzialmente il Governo propone due distinte modifiche al quarto comma dell'articolo, che sono le seguenti:

1) sostituire la parola « predetti » con le altre « per la valutazione del servizio »;

2) sostituire le parole « faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate » con le altre « devono essere realizzati mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima ».

Poiché mi è parso che l'orientamento della Commissione sia diverso sulle due parti, chiedo che si voti per divisione.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento presentato dal Governo, nel senso indicato dall'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione il quarto comma, come risulta modificato dopo l'approvazione della prima parte dell'emendamento presentato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato a seguito delle modificazioni introdotte.

ART. 7.

« Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al « Monte Pensioni » di cui al precedente articolo 12.

Il personale di cui al precedente comma otterrà, come pensione annua, una somma pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza e in conformità delle norme di cui al precedente articolo 12, determinata secondo il regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per esame speciale consistente in un colloquio sui compiti di istituto ».

Il collega Della Briotta ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle carriere direttive degli UPICA, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà e comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere, e di primo archivista si conseguono con concorso per esame speciale consistente in un colloquio sui compiti di istituto.

Pure nella prima applicazione della presente legge, i funzionari delle carriere direttive degli UPICA con qualifiche immediatamente inferiori a quella iniziale prevista dalla allegata tabella *C* di cui al successivo articolo 10, conseguono il passaggio nella qualifica iniziale della predetta tabella con le stesse modalità di cui al comma precedente ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il contenuto dell'emendamento mi pare eccessivo. « Esame speciale consistente in un colloquio... »: manteniamo l'esame, sopprimendo il colloquio, o magari diciamo « concorso per titoli ed esami ».

DELLA BRIOTTA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo per commi Al primo comma c'è un emendamento del Governo di cui vi do lettura e che mi è stato presentato in questo momento:

alla quinta riga, dopo « ...industria, artigianato e agricoltura... » aggiungere le parole « di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge ».

Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad biennio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti e lo pongo pertanto in votazione nel testo originario predisposto dal Relatore.

(*E' approvato*).

Al terzo comma il Governo ha suggerito la seguente nuova formulazione all'ultimo rigo: « concorso per titoli ed esami ». Lo pongo pertanto in votazione.

(*E' approvato*).

L'articolo 8 nel suo complesso risulta così formulato in seguito alle modificazioni introdotte:

ART. 8.

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne dò lettura:

ART. 9.

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente articolo 5 per il personale non di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ritengo opportuno — data l'ora tarda — sospendere la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17,15*).

Rammento agli onorevoli colleghi che il Governo presenta una nuova formulazione degli articoli 10, 11, 12 e 13, concernenti le questioni transitorie e il cosiddetto « ruolo ponte ».

Do lettura dell'articolo 10 nella formulazione del testo unificato predisposto dal Relatore:

ART. 10.

« Nella prima attuazione della presente legge, ed allo scopo di consentire la rapida formazione del ruolo di cui al precedente ar-

ticolo 2, la tabella *A* viene integrata dalla allegata tabella *C*, che ha carattere strumentale e provvisorio ed i cui ruoli si intenderanno soppressi non appena il personale che vi sarà iscritto nella prima applicazione della legge sarà stato immesso, per promozione, nel ruolo dei segretari generali di cui alla tabella *A*.

A tale scopo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvederà alla copertura dei posti vacanti nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *C* mediante concorsi per titoli, ai quali potranno partecipare i funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato rivestenti qualifiche corrispondenti a quelle dei posti messi a concorso e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale delle Camere di commercio da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi per i posti di segretario generale, di cui alla tabella *A*, potranno partecipare anche i funzionari delle carriere direttive degli stessi Enti con qualifica corrispondente a quella immediatamente inferiore alla qualifica dei posti messi a concorso, che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale da data non posteriore al 31 dicembre 1966 in base a deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria, e che abbiano maturato le prescrittte anzianità di carriera e di qualifica, pur con il beneficio di cui al precedente articolo 8.

All'atto della nomina, i funzionari di cui al presente articolo, conservano l'anzianità di qualifica e quella complessiva di servizio maturate nei ruoli di provenienza ».

Do ora lettura dello stesso articolo nella nuova formulazione presentata dal Governo:

ART. 10.

« Nella prima situazione della presente legge, e nel termine di 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di Segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *A*. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella *A*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di Segretario generale e di vice segretario di Camera di commercio da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria, nonché ai funzionari delle carriere direttive degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato con qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Com'è noto, all'articolo 10, nel testo predisposto dal collega Merenda, era stata presentata tutta una serie di emendamenti, di lui do lettura qui di seguito.

Il collega Della Briotta propone di sopprimere l'intero articolo o, in via subordinata, di aggiungere al secondo comma il seguente nuovo comma:

« I funzionari dei ruoli statali e camerali, ricoprenti l'incarico di Segretario generale da data non posteriore al 31 dicembre 1966, con qualifica inferiore a quella minima prevista dalla tabella *C*, sono ammessi a concorrere per tale ultima qualifica ».

I colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli e Cataldo, propongono di sostituire l'intero articolo con il seguente testo:

« Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il Ministero dell'industria, del commrecio e dell'artigianato provvederà alla copertura dei posti vacanti nei ruoli di cui alla tabella *A* mediante concorsi per titoli riservati ai Segretari generali delle Camere di commercio, statali e non statali, che svolgono tale mansione alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi la qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 500 ed ai capi servizio dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale personale conserverà l'anzianità di servizio già conseguita nel ruolo di provenienza ».

Infine, i colleghi Biaggi Francantonio, Botta e Demarchi, propongono in via principale di sopprimere l'articolo, e, subordinatamente, di sostituirlo con il seguente del tutto analogo, nella sostanza, a quello del collega Malfatti di cui ho dato testé lettura:

« Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà alla copertura dei posti vacanti nei ruoli, di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorsi per titoli riservati ai Segretari generali statali e non statali ricoprenti tale mansione alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 500 ed ai capi di servizio dei ruoli del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Detti funzionari conservano l'anzianità di servizio conseguita nel ruolo di provenienza».

Prego ora l'onorevole rappresentante del Governo di voler illustrare alla Commissione il testo presentato dal Governo in sostituzione dell'articolo 10 predisposto dal Relatore.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In sostanza, si è cercato — e in questo senso anche gli emendamenti degli onorevoli Malfatti Francesco e Biaggi Francantonio trovano pieno accoglimento nella nuova formulazione proposta dal Governo — di arrivare alla formazione della tabella *A* includendovi per primi gli statali che abbiano già raggiunto il coefficiente 670. Questi ultimi, infatti, passano — a domanda, naturalmente — nella tabella *A*. Viceversa gli altri vi accedono mediante un concorso per titoli, da indire, mi pare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge: si tratta dei funzionari con coefficiente 500.

Per i funzionari della carriera direttiva degli UPICA si prevede poi che possano esservi inclusi anche coloro per i quali i termini sono scaduti, ma che abbiano ricoperto in passato funzioni di Segretario generale. Quindi, è una posizione vorrei dire di privilegio quella prevista per questi ultimi funzionari!

Per quanto poi riguarda i successivi articoli 11 e 12, per i quali il Governo propone egualmente una nuova formulazione, con essi si dà la possibilità di stabilire, anche attraverso concorsi, la formazione del nuovo ruolo ponte, che viene ad essere costituito da elementi provenienti dai ruoli camerali e che, per lo sbarramento della legge n. 402 – in questo rispettando anche il punto di vista espresso in precedenza dal Tesoro – entreranno attraverso pubblico concorso. Però, il reclutamento viene operato attraverso i ruoli delle Camere di commercio, il che permetterà di disporre di elementi veramente selezionati dopo lunga permanenza in ruolo.

Con questi criteri non credo si sia conseguito l'*optimum*, perché questo non è mai possibile per tutti gli aspiranti a nuovi ruoli, ma indubbiamente si è ottenuto una soluzione di compromesso che consentirà a tutti un adeguato sviluppo di carriera e soprattutto assicurerà alle Camere di commercio elementi adeguatamente preparati fra quelli avviati verso i gradi più elevati!

MALFATTI FRANCESCO. Io sto finendo di leggere i nuovi articoli del Governo e devo annunciare che insisto nella linea degli emendamenti presentati dal mio gruppo. L'unico emendamento che può essere accettato è quello interamente sostitutivo dell'articolo 10 che accoglie in parte ciò che dicevamo nel nostro emendamento e nel quale non si fa cenno alla tabella *C*. In altri termini, se mi è consentito anticipare ciò che io desidererei dire sulla tabella *C*, trovo che gli adeguamenti suggeriti dalla prima Commissione Affari costituzionali trovano una trasfusione piuttosto eufemistica nel testo della legge. Infatti essa dice di ritenere non ammissibile la formazione in seno alle Camere di commercio di questi ruoli che oltretutto finiscono col decapitare il meglio del personale camerale: un ruolo camerale, e, opposto ad esso, il ruolo statale di cui alla tabella *C* allegata alla legge. Essa afferma che a somiglianza di quanto avviene per i comuni e le province, si può consentire la statizzazione e cioè l'istituzione di un ruolo statale dei soli Segretari generali delle Camere di commercio. In ogni caso, i diritti degli attuali Segretari generali camerali saranno salvaguardati con norme transitorie, e, pure con norma transitoria, dovrà essere disciplinata la situazione degli attuali Segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura nell'ambito statale.

Ora, per quanto riguarda i primi due punti, penso che col ruolo *C* evidentemente noi disattendiamo le indicazioni della prima Commissione ricordando quello che ho già detto stamani e cioè che il ruolo statale dei soli Segretari generali è già una concessione di massima per la Commissione Affari costituzionali.

Per quanto riguarda, invece, la salvaguardia, con norme transitorie, dei diritti degli attuali Segretari generali mi sembra, se non erro, che tali diritti, con l'articolo 10 proposto dal Governo, siano ampiamente salvaguardati e non con norme transitorie, bensì con norme regolamentari.

In fondo la I Commissione Affari costituzionali vuole che siano salvaguardati i diritti degli attuali Segretari generali camerali, statali o non statali. Ora per quelli statali, credo che si faccia riferimento a quelli di cui al coefficiente 670, anche se penso che ve ne sarà qualche altro da sistemare e li ritengo quindi sufficientemente salvaguardati; comunque si può sempre trovare un'altra strada e cioè il personale del Ministero richiamato nel ruolo centrale ha diritto di opzione per passare nel ruolo dei camerali: per quelli degli UPICA, stabilendo, senza il ruolo transitorio, la possibilità di coloro che sono nel ruolo camerale di concorrere a tutti i posti di Segretario generale che si renderanno vacanti.

Nelle province e nei comuni esistono soltanto due ruoli: un ruolo dell'ente locale ed un ruolo statale. Quindi si può pure accettare l'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo 10 al posto dell'emendamento presentato dal mio gruppo, ma per quanto riguarda il nuovo testo degli articoli 11, 12 e 13 non sono assolutamente d'accordo, perché, nonostante i miglioramenti apportati, si continua a rimanere fermi sulla posizione del mantenimento del ruolo transitorio.

Dunque, per ora, io rinuncio al nostro emendamento all'articolo 10. In sede di esame dei successivi articoli mi riservo ogni libertà d'azione.

BIAGGI FRANCANTONIO. Anche noi accettiamo di ritirare il nostro emendamento, aderendo al testo presentato dal Governo per quanto riguarda l'articolo 10.

MERENDA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 10 nella nuova formulazione proposta dal Governo, debbo dire che anch'io sono d'accordo. Soltanto vorrei richiamare la attenzione del Governo su un fatto che non mi convince e cioè che mentre i dipendenti camerali possono partecipare a quei famosi concorsi se si trovano in condizione di avere qualifica pari all'ex coefficiente 500 e siano segretari o vice-segretari generali da data non posteriore al 31 dicembre 1966, quelli dei ruoli UPICA possono esservi ammessi non soltanto se ricoprono, ma anche se abbiano esercitato per almeno un anno quest'ultima funzione! Francamente, io vorrei pregare il Governo di non insistere su questa formulazione. Manteniamoli questi funzionari tutti su uno stesso piano di parità! Perché i casi sono due: se non esercitano più quelle funzioni, o hanno demeritato o sono stati inviati dal Ministero in altri posti!

Quindi, mettere su un piano di parità sia i camerali che gli altri, questo io propongo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rendo perfettamente conto della ragione che muove l'osservazione del Relatore. Però, lo scopo era quello di non precludere la partecipazione ai concorsi a coloro che hanno ricoperto quell'incarico e che, non per loro volontà magari, sono stati chiamati ad altro incarico nell'ambito del Ministero.

Questo soltanto, ripeto, era lo scopo di questa formulazione. Quindi, la Commissione si regoli come crede, ma io non posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Comunque, lei si rimette, se ho ben capito, alla Commissione.

MALFATTI FRANCESCO. Se il Relatore insiste, noi voteremo a favore della sua proposta.

PRESIDENTE. Allora, riassumendo, il collega Biaggi Francantonio non insiste nel mantenere il proprio emendamento, il collega Malfatti Francesco neppure. Il collega Della Briotta non è presente e s'intende che abbia ritirato il suo emendamento. Il Relatore propone, per contro, una nuova formulazione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 10, che in pratica sarebbe questa:

« ...riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed ai funzionari delle carriere direttive degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale di Camere di commercio da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria ».

MERENDA, *Relatore*. Vedo che nel testo presentato dal Governo è stato omesso l'ultimo comma: « Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 8 ».

È il comma che completa la disciplina di questa materia e l'espressione « a richiesta dell'interessato » l'ho aggiunta io.

PRESIDENTE. Va bene. Ora è chiaro che possiamo concentrare il nostro esame sul testo governativo modificato con le correzioni del Relatore, integrato da quell'ultimo comma omesso nella trascrizione del testo proposto dal Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Osservo che sarebbe forse meglio dire: « concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato » ! Quindi: « che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di Segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da data... ecc. ».

PRESIDENTE. Invito il collega Merenda a voler dare lettura del suo emendamento sostitutivo nella formulazione definitiva da lui proposta a modifica del testo governativo.

MERENDA, *Relatore.* L'emendamento è questo. Dopo le parole: « riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria e agricoltura », sostituire quanto segue:

« ...e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria ».

Quindi, il comma secondo ed ultimo dell'articolo:

« Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 8 ».

PRESIDENTE. Allora pongo senz'altro in votazione l'emendamento proposto dal Relatore all'ultima parte del primo comma del testo governativo dell'articolo 10 nella formulazione di cui ha dato testé lettura lo stesso collega Merenda.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma secondo nel testo di cui il Relatore ha dato lettura.

(*E' approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 10 nella formulazione presentata dal Governo con le modificazioni introdotte dall'emendamento del Relatore ora approvato:

ART. 10.

« Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella *A*. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella *A*, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 8 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E' approvato*).

Passiamo ora al successivo articolo 11, nella formulazione interamente sostitutiva testè presentata dal Governo e di cui darò ora lettura.

Il Relatore ha ritirato il testo dello stesso articolo da lui predisposto e che compare nel testo unificato n. 3.

ART. 11.

« La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con il regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

I posti di direttore aggiunto e modifiche inferiori della tabella organica sostituita ven-

gono mantenuti ad esaurimento del personale iscrittovi.

Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella *A*, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella *C*, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonché con la cessazione di appartenenza al ruolo ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Ritengo che si debba a questo punto includere pure il coefficiente 670 oppure togliere tutti i riferimenti alle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti.

MERENDA, *Relatore.* Pur desiderando sottolineare che l'ipotesi prospettata dal Sottosegretario Picardi è soltanto teorica, preferisco la formulazione con l'indicazione del coefficiente 670.

PRESIDENTE. Va bene. Allora al terzo comma l'indicazione dei coefficienti viene corretta con questo emendamento del Governo: « coefficienti 670, 500 e 402 ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con l'aggiunta dell'indicazione 670 al terzo comma, come da emendamento testé approvato.

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 nel nuovo testo del Governo, intendendosi ritirato il testo dello stesso articolo già predisposto dal Relatore:

ART. 12.

« La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai concorsi di cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artiginato che abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea ».

I colleghi Della Briotta e Biaggi Francantonio mi fanno sapere che non insistono sui loro emendamenti interamente soppressivi dell'articolo. Il collega Malfatti Francesco mantiene invece il suo emendamento interamente soppressivo già illustrato.

C'è inoltre un emendamento del collega Mussa Ivaldi Vercelli che è stato da lui presentato solo in questo momento e che io accetto perché è cambiato il testo base dell'articolo di cui discutiamo.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Il mio emendamento è aggiuntivo e tende ad evitare una disparità che si concretizza in una manifesta ingiustizia nei confronti del personale del Ministero, per cui è opportuno, secondo me, inserire il seguente paragrafo: « nonché al personale degli altri ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso lo stesso da almeno 5 anni... ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Vorrei pregare l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli di ritirare il suo emendamento in quanto esso non trova nessuna giustificazione nell'economia dell'intera legge.

MUSSA IVALDI VERCELLI. D'accordo. Volevo solo porre all'attenzione della Commissione un problema che troverà forse in futuro le basi della sua soluzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

S'intende così respinto anche l'emendamento soppressivo Malfatti Francesco.

Passiamo al successivo articolo 13. L'articolo, nel testo unificato predisposto dal Relatore, è del seguente tenore:

ART. 13.

« I funzionari dei ruoli camerali che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, ricoprano l'incarico di segretario generale possono mantenere tale incarico ».

Il Governo ha presentato questa nuova formulazione:

ART. 13.

« Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonché i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopraddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonché i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragionerie principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli Enti di provenienza ».

Sull'articolo 13 sono stati presentati un emendamento soppressivo e un altro sostitutivo dal collega Della Briotta al testo unificato predisposto dal Relatore. Quello sostitutivo recita:

« I funzionari dei ruoli statali e camerali, che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, ricoprano l'incarico di segretario generale possono mantenere tale incarico ».

L'emendamento sembra superato dal nuovo testo presentato ora dal Governo. Resta, comunque, l'emendamento soppressivo dell'articolo.

MERENDA, *Relatore*. Vorrei far presente al collega Della Briotta e agli altri colleghi, che proprio in considerazione delle argomentazioni esposte qui stamane, sono giunto alla determinazione di chiedere io stesso la soppressione dell'articolo 13. Con la tabella *A*, infatti, noi istituiamo il ruolo organico dei Segretari generali, cui attribuiamo non soltanto le funzioni, ma anche la qualifica corrispondente al coefficiente ex 670. Se noi stabiliamo che coloro i quali attualmente sono segretari generali devono essere ex camerali o provenire dai ruoli degli UPICA, noi, praticamente, non modifichiamo nulla; diversamente dovremmo attribuire la qualifica e far saltare vari gradi a coloro che si possono trovare nel coefficiente 325 o, addirittura, 229!

Quindi, se noi avessimo mantenuto l'intero articolo 13 nella precedente formulazione del testo unificato, l'emendamento Della Briotta avrebbe avuto una ragione di essere che non ha più dal momento che io stesso propongo la soppressione dell'articolo 13.

Perché, ripeto, il Governo che cosa fa? Poiché ha creduto di trovare una soluzione diversa, ai fini di questa esigenza di conciliazione di situazioni diverse, dall'articolo 10 in poi ha presentato una diversa formulazione degli articoli che non hanno più nulla a che vedere con gli articoli del precedente testo unificato i quali, ad un certo momento, scompaiono, tranne l'articolo 14 sulla competenza delle Regioni.

MUSSA IVALDI. Questa norma comporta che molti funzionari anziani vengano posposti nella graduatoria a chi abbia anche avuto per un tempo limitato l'incarico di vice segretario generale. E questo dovrebbe essere eliminato!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Non mi pare possa sorgere questo dubbio all'articolo 13 con il nuovo testo!

PRESIDENTE. Ricordo al collega Mussa Ivaldi che abbiamo convenuto di discutere, piuttosto che sul testo unificato, sul nuovo testo presentato dal Governo.

Chiedo al collega Della Briotta se insiste nel mantenere il suo emendamento soppressivo dell'articolo 13.

DELLA BRIOTTA. Sì.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il mantenimento dell'articolo 13.

(*E' approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 13 nel nuovo testo predisposto dal Governo e di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo 14 sui limiti di competenza delle Regioni a statuto speciale.

Do lettura dell'emendamento Sgarlata e Bontade Margherita, come emendamento interamente sostitutivo dell'intero articolo 14.

ART. 14.

« È fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge ».

MERENDA, *Relatore.* Gli onorevoli Sgarlata e Bontade Margherita hanno voluto sottolineare l'aspetto della competenza primaria in materia di Camere di commercio riservata alle regioni a statuto speciale ed io non ho nessuna difficoltà ad accettare la loro proposta.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato all'industria e al commercio.* Il Governo è d'accordo su questo nuovo testo dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 proposto dai colleghi Sgarlata e Bontade Margherita, di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla tabella *A* sulla quale sono stati presentati emendamenti dal Governo e dal collega Biaggi Francantonio, il quale però fa sapere di non insistere sul suo emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Qui, dopo le parole « ruolo statale » bisogna aggiungere le altre: « degli ispettori e dei segretari generali... ».

Bisogna poi inserire tra le qualifiche prima quella di ispettore generale con coefficiente 670 e numero dei posti 9, poi quella di segretario generale con coefficiente 670 e numero dei posti 91.

Propongo infine di inserire in calce alla tabella le seguenti parole: « Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i servizi ispettivi sulle Camere di commercio ».

PRESIDENTE. Mi pare che su queste modifiche ci sia l'accordo unanime. Pongo ora in votazione la tabella A con gli emendamenti proposti dal Governo.

(*È approvata*).

TABELLA *A*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficiente	Numero posti
Ispettori generali	670	9
Segretario generale	670	91
Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle Camere di commercio.		

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*.

TABELLA *B*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficiente
Carriera direttiva:	
Vice segretario generale	600
Capo servizio	500
Capo reparto	402
Vice capo reparto	325
Primo consigliere	271
Consigliere	229
Carriera di concetto:	
Segretario capo o Ragioniere capo	500
Vice segretario capo o Vice ragioniere capo	402
Primo segretario o Primo ragioniere	325
Segretario o Ragioniere	271
Vice segretario o Vice ragioniere	229
Vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto	202
Carriera esecutiva:	
Archivista capo superiore	325
Archivista capo	271
Primo archivista	229
Archivista	202
Applicato	180
Applicato aggiunto	157
Carriera personale ausiliario:	
Agente tecnico superiore	180
Agente tecnico capo	173
Primo agente tecnico	163
Agente tecnico	159
Commesso capo	180
Commesso	173
Usciere capo	159
Usciere	151
Inserviente	142

MERENDA, *Relatore*. Onorevole Presidente, avverto che vi ho apportato una correzione: per un errore materiale al coefficiente della carriera ausiliaria era stato scritto 229 invece di 180. Così al secondo agente tecnico corrisponde il coefficiente 173, al primo agente tecnico il 163, all'agente tecnico il 159.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Io voglio osservare che il coefficiente intermedio di 600 del vice segretario generale è, a mio parere, un po' eccessivo. Proporrei perciò un coefficiente di 550 perché, in questo modo, c'è un certo distacco dagli altri, ma non più tanto sensibile come ora proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha proposto le correzioni di forma che i colleghi hanno udito relative ai coefficienti della carriera del personale ausiliario; l'onorevole Sottosegretario propone a sua volta di corregere il coefficiente 600 in 550.

Se non vi sono obiezioni e poiché mi sembra che i colleghi fanno generali segni di consenso, io pongo in votazione la tabella *B*, con queste correzioni.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C*.

TABELLA *C*

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

QUALIFICHE	ex-coefficiente	Numero posti
Ispettore generale	670	20
Direttore capo	500	35
Direttore	402	45
		100

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvata*).

Anche per questa tabella il Governo ha presentato all'ultimo momento un diverso schema dei posti di ruolo che si istituisce.

MERENDA, *Relatore*. Se mi è consentito di esprimere la mia opinione debbo dire che a me sembra eccessivo il numero dei posti di cui al coefficiente 670. Veramente qui facciamo un ruolo di soli generali! Mi sembra di aver sentito dire che in origine si parlava di undici posti. Quindi, io pregherei il Governo di modificare lo schema in questo modo: 11 ispettori generali, 43 direttori capi e 46 direttori, rispettivamente con coefficienti 670, 500 e 402.

MALFATTI FRANCESCO. Ad un certo momento gradirei sentire qual'è la *ratio* di queste cifre che ci vengono comunicate e perché il Governo propone un certo numero di posti che devono andare ad altrettanti ispettori generali. Tanto lo sappiamo tutti: sono queste, camicine fatte su misura per il personale che occorre sistemare!

MERENDA, *Relatore*. Mi risulta che il numero dei posti di ispettore è di undici!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Certo, però, si avrebbe maggiore possibilità di movimento per questi servizi ispettivi, non precisando il

numero! Comunque il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore Merenda se insiste sul numero dei posti in 11, 43, 46.

MERENDA, *Relatore*. Credo di dover insistere sulle cifre indicate.

PRESIDENTE. Allora, poiché il Governo si rimette alla Commissione circa la determinazione del numero dei posti, pongo in votazione la seguente modifica del Relatore:

« numero posti: 11 - 43 - 46 ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione la tabella *C* nella nuova formulazione presentata dal Governo e con la modifica delle cifre relative al numero dei posti come da emendamento proposto dal Relatore testé approvato.

(*È approvata*).

Il testo unificato delle proposte di legge, integrato dai nuovi articoli presentati dal Governo con il nuovo titolo: « Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza » sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Il Presidente chiede alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento che risulterà impegnativo, considerando la delicata materia e le vaste implicazioni giuridiche del provvedimento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Chiede di parlare, per dichiarazione di voto, il collega Malfatti Francesco. Ne ha facoltà.

MALFATTI FRANCESCO. La prima Commissione Affari costituzionali raccomandava solo due ruoli: un ruolo statale dei soli Segretari generali ed un ruolo camerale. Quindi, io debbo dire che il mio gruppo è d'accordo circa la tabella *A*, così come è stata prevista nella prima formulazione dal Centro segretari generali; al contrario non viene accettata la divisione dei segretari generali in 91, con la aggiunta di 9 ispettori generali; è pure accettata la tabella *B* e l'emendamento del Governo che propone di ridurre il coefficiente da 600 a 550 per i vice-segretari generali.

Tuttavia non mancano i motivi di perplessità. In primo luogo non sono stato d'accordo per l'accettazione della tabella *C* e, su quel punto, non ho risparmiato le mie critiche.

In secondo luogo non si sono voluti ammettere i sindacati nella consultazione per la formazione dei ruoli camerali, mentre, a mio parere, fissare i posti è sempre un compito delicatissimo in quanto vi sono esigenze spesso contrastanti, per esempio vi possono essere da un lato esigenze di servizio, dall'altro di personale.

Non si sono voluti in terzo luogo garantire legislativamente certi trattamenti in atto, anche se io mi auguro che questi trattamenti – sia quello di interesse giuridico che quello economico e previdenziale – siano intangibili e credo che a nessuno venga in mente di attentare alle conquiste del personale.

In quarto luogo non si sono voluti predeterminare adeguati criteri per il trattamento previdenziale per il quale ci si dovrà affidare al regolamento da stabilire dal Ministero.

In quinto luogo non si è voluto accettare la riduzione da sei a tre anni per il servizio necessario per il personale non di ruolo. Ebbene tutti questi motivi ci trovano malcontenti nell'approvazione del testo unificato del collega Merenda, integrato dalle nuove norme governative.

Vorrei poi aggiungere alcune cose: desidererei che la maniera in cui abbiamo lavorato in questa circostanza non costituisca un precedente per questa Commissione; il fatto che molti di noi siano stati più che tolleranti nella forma deriva dalla notevole e giusta premura del personale camerale, altrimenti, in casi diversi, è necessario uno studio più approfondito.

Inoltre vorrei raccomandare di affrontare, alla ripresa dei lavori, l'ordinamento stesso delle Camere di commercio: su questo argomento c'è una proposta liberale ed una del mio gruppo in preparazione, ma soprattutto c'è l'impegno del Governo. Infatti l'articolo 8 del decreto 21 settembre 1944 dice che le norme relative alla istituzione, al personale, al funzionamento delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria saranno emanate con successivo decreto legislativo. Questo successivo decreto è atteso esattamente da 23 anni!

BIAGGI FRANCANTONIO. Anche noi daremo voto favorevole a questo provvedimento, pur continuando a ritenere giusta, e quindi a ribadire, la nostra convinzione di un ruolo unicamente riservato al personale camerale. Per questo ci auguriamo che il tema venga presto ripreso allorché si provvederà al non più rinviabile riordinamento dell'intera materia concernente le Camere di commercio, che del resto è già stato da noi proposto con la presentazione di una proposta di legge *ad hoc* dei colleghi liberali Cocco Ortu e Zinco-

ne. Quindi noi manteniamo ferme le nostre note posizioni sulla natura autarchica delle Camere di commercio, che la nomina governativa dei nuovi segretari generali di fatto snatura!

DOSI. Nel momento che sta per essere approvato il provvedimento che riordina la disciplina del personale delle Camere di commercio, è motivo di particolare soddisfazione per il collega Biaggi Nullo e per me, l'esser stati i primi presentatori di una proposta di legge - la n. 1003 presentata il 20 febbraio 1964 - diretta a stabilire finalmente tale disciplina. Finalmente, infatti, dopo tantissimi anni di disagio, siamo arrivati ad una normativa che, credo, soddisfi tutto il personale interessato.

Ecco perché, ritengo doveroso in questo momento, rivolgere un particolare ringraziamento al relatore, onorevole Merenda, il quale è riuscito a compilare un testo che ha meritato uno svolgimento così sollecito davanti a questa Commissione, al punto di permetterle di varare la legge nel corso di non molte sedute!

MERENDA, *Relatore*. Il fatto stesso di essere relatore mi esime dal fare una dichiarazione a titolo personale. Intendo perciò farla a nome dei miei colleghi di gruppo.

Noi siamo abbastanza soddisfatti di questo testo, proprio per gli obiettivi che con esso si conseguono. Voi tutti avete studiato con me la questione e sapete quant'era complicata: abolizione delle classi, sistemazione degli addetti, abolizione del ruolo transitorio, istituzione del monte-pensioni, ecc., tutta una serie di aspirazioni decennali del personale camerale che oggi, finalmente, trovano realizzazione.

E devo dire in particolare al collega Malfatti Francesco che mi sento anche tranquillo per quanto riguarda il parere della I Commissione Affari costituzionali circa la istituzione della tabella *C*: con essa in sostanza noi abbiamo sostituito il ruolo degli UPICA che tuttora esiste nell'ambito delle Camere di commercio. Con detta tabella abbiamo inoltre realizzato qualcosa di più: la premessa per l'abolizione dei ruoli UPICA e, quindi, per il raggiungimento dell'obiettivo finale indicato dalla Commissione Affari costituzionali, che è quello di un unico ruolo per i segretari generali, statale, e di un solo ruolo, viceversa, camerale. Naturalmente le cose si fanno per gradi. C'erano diverse cose da tener presenti, e pertanto non si poteva così, di colpo, sopprimere i ruoli. Bisognava trovare una soluzione di compromesso alla quale mi pare che sia finalmente giunti. Ed io sento il dovere particolare, come membro del Parlamento, di esprimere un ringraziamento e un apprezzamento calorosissimi al rappresentante del Governo, il quale con la sua diligenza e con la sua larga comprensione nei confronti di queste esigenze ha reso possibile che giungessimo finalmente in porto con questo provvedimento che già nelle precedenti legislature era stato auspicato e praticamente predisposto dai presentatori di tante relative proposte di legge e che tuttavia mai aveva potuto vedere la luce! Dico questo perché, si sa, quando il Governo non è d'accordo non si riesce ad andare in porto!

Ad ogni modo mi sembra che l'obiettivo sia stato ben centrato e che di questo vada dato atto a chi di dovere. Ed io sono convinto, con questa mia dichiarazione, di interpretare il pensiero dell'intera Commissione!

MUSSA IVALDI. Sono lieto che questa disciplina abbia finalmente avuto una realizzazione, venendo incontro ad un così ampio e documentato interesse da parte della categoria. Noi riteniamo che le Camere di commercio stanno assumendo, nel quadro della programmazione, una particolare importanza e troveranno certamente la base per un funzionamento migliore attraverso il soddisfacimento delle esigenze del loro personale. Esprimo perciò un particolare ringraziamento al Relatore e al Governo.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di legge nn. 199, 328, 539 e 788 relative alla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

Dal momento che la Commissione non sembra avere oggi intenzione di iniziare immediatamente una discussione generale su questo argomento, voglio, tuttavia, ricordare ai colleghi che le proposte di legge in titolo costi-

tuiscono oggetto di notevole interesse per le categorie e sono state presentate da esponenti di vari gruppi parlamentari che hanno ripetutamente sollecitata la discussione. Quindi, bisogna tener conto di questo problema in modo che, quando esso sarà messo, la prossima volta, all'ordine del giorno, i colleghi che intendono intervenire sull'argomento siano pronti per iniziare la discussione generale.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Raccomando anch'io il più caldamente possibile di porre in discussione ed approvare il mio testo unificato – eventualmente con le modifiche che la Commissione o il Governo vorranno apportarvi – quanto prima, affinché esso non incorra nei frangenti di fine legislatura. Grazie.

MUSSA IVALDI. Anche io mi associo al parere del relatore e desidererei che la discussione si iniziasse prima della chiusura estiva.

PICARDI. *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. In considerazione delle attese che questo provvedimento ha suscitato, il Governo seguirà con la massima attenzione il suo *iter*, auspicandone una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. L'esame del provvedimento è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge numeri 274, 1003, 1315, 1343, 1399, 1797.

« Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza » (*Nuovo titolo*).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bottaro, Bova, Brighenti, Cataldo, Ceravolo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Leo, Dosi, Gelmini, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Amadeo Aldo e Scarlato.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO